

DELIBERA N. 216/14/CONS

**ESPOSTO PRESENTATO DAL SIGNOR MASSIMO TORELLI
(RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA LISTA “L’ALTRA EUROPA CON
TSIPRAS”) NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI - RADIOTELEVISIONE
ITALIANA S.P.A. PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22
FEBBRAIO 2000, N. 28, DURANTE LA CAMPAGNA PER L’ELEZIONE DEI
MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA
FISSATA PER IL GIORNO 25 MAGGIO 2014
(TELEGIORNALI)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 maggio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito Testo Unico;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 17 marzo 2014, di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo 2014;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2014;

VISTO il provvedimento del 2 aprile 2014 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, fissata per il 25 maggio 2014”*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2014;

VISTA la delibera n. 157/14/CONS del 9 aprile 2014, recante *“Richiamo alla corretta applicazione dei principi a tutela del pluralismo e della parità di trattamento nei programmi di informazione durante la campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”*, pubblicata sul proprio sito web;

VISTA la delibera n. 196/14/CONS del 7 maggio 2014 recante *“Esposti presentati nei confronti della Rai – Radiotelevisione italiana spa da Italia dei valori, Federazione dei Verdi Europei – Green Italia, Nuovo Centrodestra, Movimento 5 stelle, L’Altra Europa con Tsipras e Scelta Civica per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, durante la campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”*, pubblicata sul proprio sito web;

VISTO l’esposto presentato in data 12 maggio 2014 (prot.n. 23372) con il quale il signor Massimo Torelli, in qualità di responsabile legale della lista *“L’altra Europa con Tsipras”*, ha segnalato la pretesa violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* e tutela del pluralismo da parte della concessionaria del servizio pubblico con specifico riferimento ai notiziari diffusi dalle testate Rai. In particolare il denunciante fa riferimento ai dati di monitoraggio dell’Osservatorio di Pavia relativi al periodo 19

marzo – 7 maggio 2014, per segnalare nelle edizioni del *prime time* dei notiziari del Tg1, Tg2 e Tg3 “[omissis] la pressoché totale cancellazione dall’informazione della lista “L’Altra Europa con Tsipras”;

VISTA la memoria trasmessa dalla RAI in data 13 maggio 2014 (prot. n.23996) nella quale si rileva, in sintesi, quanto segue:

- in via preliminare la Rai richiama quanto dedotto nella memoria inviata l’8 maggio 2014 (prot. RAI ALS/RC/0006636) in relazione ad un precedente esposto della lista in termini di tardività, mancanza di legittimazione attiva e irritualità dell’esposto e di visibilità attribuita al soggetto politico;
- il segnalante eccepisce l’asserita violazione della legge 28 del 2000 riferita alla somma delle presenze dei soggetti politici nel periodo 19 marzo-7 maggio 2014; tale calcolo, oltre che irragionevole sul piano logico, è destituito di fondamento giuridico dato che prima dell’ufficializzazione delle candidature, avvenuta il 16 aprile u.s., il movimento politico non era un soggetto politico legittimato ai sensi della legge 28/2000 e del provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza del 1° aprile 2014 e, pertanto, non aveva diritto ad alcuno spazio;
- successivamente al 16 aprile la lista ha fruito di una adeguata rappresentazione nei telegiornali Rai; ai tempi fruiti dalla lista, inoltre, vanno aggiunti i tempi di Sinistra Ecologia e Libertà, che appoggia ufficialmente la Lista Tsipras;
- i notiziari Rai, nell’esercizio del diritto-dovere di informazione e di necessaria correlazione ai fatti dell’attualità e della cronaca, sono obbligati a tenere conto dell’agenda politica quotidiana, di cui l’attività governativa occupa la parte più rilevante;
- in data 9 maggio, inoltre, l’Autorità ha notificato alla Rai la delibera n. 196/14/CONS, con la quale, sulla base dei dati di monitoraggio relativi al periodo 19 aprile-2 maggio 2014, si è limitata ad un generico richiamo ad assicurare nei notiziari e nei programmi di approfondimento il più rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento tra le forze politiche;
- si chiede pertanto l’archiviazione del procedimento.

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 3 del Testo unico sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28

del 2000, ha posto in rilievo come “[omissis]...il diritto all’informazione, garantito dall’art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata [omissis]” e che “[omissis] il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [omissis] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [omissis] il sistema democratico”. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano *“alla diffusione di notizie nei programmi di informazione”*. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l’art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione *“che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell’attività radiotelevisiva,”* e ha soggiunto che *“l’espressione diffusione di notizie va [omissis] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”*;

CONSIDERATO pertanto che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all’area dell’informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell’autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell’informazione ai temi dell’attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO, in particolare, che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo 2014 del decreto di indizione dei comizi elettorali ha avuto inizio la campagna elettorale per le elezioni europee;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alla campagna elettorale in corso sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell'Autorità n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014 e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 2 aprile 2014, entrambi entrati in vigore il 4 aprile seguente;

CONSIDERATO che l'art. 8, commi 4 e 5, della delibera n. 138/14/CONS declina puntualmente i criteri per la valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, nel corso della presente campagna elettorale;

CONSIDERATO che con la delibera n. 157/14/CONS l'Autorità ha rivolto un richiamo a tutte le emittenti televisive nazionali oggetto del monitoraggio affinché le stesse assicurino nel corso della campagna elettorale il rispetto rigoroso dei principi della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, ribadendo l'esigenza di una puntuale distinzione tra l'esercizio delle funzioni istituzionali, correlate alla completezza dell'informazione, e l'attività politica in capo agli esponenti del Governo, onde garantire il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico durante tutto il periodo della campagna elettorale in corso;

RILEVATO inoltre che la verifica da parte dell'Autorità del rispetto del pluralismo informativo nei notiziari diffusi da ciascuna testata monitorata, anche nel periodo elettorale, non si esaurisce nell'esame di singole edizioni di un telegiornale, ma ha ad oggetto un periodo più ampio affinché ciascuna testata, secondo la propria ed autonoma linea editoriale e nell'esercizio del diritto-dovere di cronaca, assicuri il rispetto della parità di trattamento tra forze politiche omologhe, dando peraltro conto dei principali fatti di cronaca politica - istituzionale intervenuti nel periodo considerato;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8, comma 8, della citata delibera n. 138/14/CONS a far tempo dalla terza settimana che precede il voto le verifiche sul rispetto del pluralismo politico sono effettuate dall'Autorità con cadenza settimanale;

CONSIDERATO che, ai sensi legge 24 gennaio 1979, n. 18, relativa all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le liste dei candidati devono essere presentate per ciascuna circoscrizione tra il quarantesimo e il trentanovesimo giorno antecedente quello della votazione e che, conseguentemente, il termine per la presentazione delle liste per le elezioni europee è scaduto lo scorso 16 aprile;

CONSIDERATO che solo alla scadenza del termine normativamente fissato per la presentazione delle liste, esperiti gli adempimenti previsti dalla legge a carico degli Uffici centrali presso le cancellerie delle Corti di Appello, le candidature possono considerarsi perfezionate ai fini di legge;

CONSIDERATO , pertanto, che la lista "L'Altra Europa con Tsipras" ha acquisito una propria autonoma dignità di lista solo con l'inizio della seconda fase della campagna elettorale;

CONSIDERATO inoltre che la forza politica Sinistra Ecologia e Libertà, pur non partecipando direttamente alla competizione elettorale per le elezioni europee, ha dichiarato di sostenere la lista "L'altra Europa con Tsipras";

CONSIDERATO, alla luce delle considerazioni esposte, che sebbene le doglianze della lista "L'altra Europa con Tsipras" si riferiscano al periodo 19 marzo - 7 maggio 2014, la verifica della presenza della stessa nei notiziari diffusi dalle testate Rai può essere riferita solo al periodo successivo alla presentazione delle candidature;

RILEVATO che il periodo 19 aprile - 2 maggio 2014 è stato già oggetto di valutazione da parte dell'Autorità la quale, in esito a tale verifica, ha adottato nei confronti della concessionaria pubblica il provvedimento di richiamo di cui alla delibera n. 196/14/CONS del 7 maggio 2014;

CONSIDERATO che con tale provvedimento l'Autorità, esaminati gli esposti presentati, tra cui anche quello della Lista L'altra Europa con Tsipras, alla luce dei dati riferiti al periodo indicato, ha rilevato la presenza di elementi di criticità sotto il profilo del rispetto del principio della parità di trattamento tra forze politiche e, stante l'imminente conclusione della campagna elettorale e dunque l'esigenza di procedere ad una immediata correzione, ha richiamato la società Rai-Radiotelevisione italiana ad assicurare nei notiziari e nei programmi di approfondimento informativo diffusi il più rigoroso rispetto del principio della parità conformemente ai canoni interpretativi esemplificati nel citato art. 8 della delibera n. 138/14/CONS;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni svolte, che le doglianze della lista esponente riferite al periodo 19 aprile -2 maggio 2014 devono quindi considerarsi assorbite nelle valutazioni già compiute dall'Autorità con il citato atto di richiamo di cui alla delibera n. 196/14/CONS del 7 maggio 2014;

RITENUTO, quanto al successivo periodo oggetto di doglianza, di esaminare i tempi fruiti dalla forza esponente nei telegiornali diffusi dalle testate Rai nella settimana 3 – 9 maggio 2014;

RILEVATO che dall'esame dei dati del monitoraggio relativi alla settimana 3 - 9 maggio 2014, è emerso quanto segue con riferimento ai telegiornali:

- nel Tg1 la lista esponente ha fruito di un tempo di parola pari all'1,04% e di un tempo di notizia pari allo 0,69% del tempo complessivo dei soggetti politici e istituzionali; nel medesimo periodo, SEL ha fruito di un tempo di parola pari al 2,53% e di un tempo di notizia pari allo 0,89%;
- nel Tg2 la lista esponente ha fruito di un tempo di parola pari all'1,25% e di un tempo di notizia pari allo 0,36% del tempo complessivo dei soggetti politici e istituzionali; nel medesimo periodo, SEL ha fruito di un tempo di parola pari al 1,43% e di un tempo di notizia pari allo 1,10%;
- nel Tg3 la lista esponente ha fruito di un tempo di parola pari all'1,68% e di un tempo di notizia pari allo 0,64% del tempo complessivo dei soggetti politici e istituzionali; nel medesimo periodo, SEL ha fruito di un tempo di parola pari al 1,43% e di un tempo di notizia pari allo 0,92%;
- su RaiNews la lista esponente ha fruito di un tempo di parola pari all'1,23% e di un tempo di notizia pari allo 0,75%; nel medesimo periodo, SEL ha fruito di un tempo di parola pari al 2,31% e di un tempo di notizia pari allo 0,74%;

RILEVATO inoltre che nel medesimo periodo la Lista esponente ha fruito, nei programmi di approfondimento diffusi dalle testate Rai, dei seguenti spazi:

- nei programmi della testata Tg2 ha fruito di un tempo di parola pari al 23,62% del tempo complessivo dei soggetti politici e istituzionali;
- nei programmi della testata Tg3 ha fruito di un tempo di parola pari al 3,69% del tempo complessivo dei soggetti politici e istituzionali;
- nei programmi della testata RaiNews ha fruito di un tempo di parola pari all'1,89% del tempo complessivo dei soggetti politici e istituzionali;

RITENUTO che nel periodo 3 – 9 maggio 2014 la Rai ha assicurato la presenza della lista esponente nei telegiornali e nei programmi di approfondimento e che, in ogni caso, l'Autorità si riserva, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza ad essa conferite dalla legge, di continuare a monitorare il rispetto da parte della concessionaria pubblica

del principio della parità di trattamento tra soggetti politici anche in vista della verifica di cui all'art. 8, comma 7, della citata delibera n. 138/14/CONS;

RITENUTO, alla luce delle riportate argomentazioni, di disporre l'archiviazione del procedimento avviato a seguito dell'esposto presentato dalla "Lista L'altra Europa con Tsipras";

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

di archiviare l'esposto presentato dal signor Massimo Torelli in qualità di responsabile legale della lista "L'altra Europa con Tsipras" per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla lista esponente, alla società Rai- Radiotelevisione italiana ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani

